

OSSERVAZIONI SULLE LEGGI NORMANNE DEL REGNO DI SICILIA

(Assisa Cassinese 37)

Le Assise normanne, cioè le leggi di Ruggero II (1130-1154), di Guglielmo I (1154-1166) e di Guglielmo II (1166-1189) ci sono pervenute attraverso varie fonti: il *Codice Vaticano* (Vaticano-Latino 8782), il *Codice Cassinese* (468 X) ed il *Liber Augustalis* (1231) dell'imperatore Federico II, il quale fra le sue costituzioni inserì numerose leggi dei suoi predecessori al trono di Sicilia (1).

Come è noto, tutte le assise contenute nel *Codice Vaticano* sono attribuite a Ruggero II (2) e quindi a questo sovrano appartengono anche le assise del *Codice Cassinese* corrispondenti a quelle della raccolta vaticana. Soltanto sette assise del manoscritto cassinese — quelle dal n. 33 al n. 39 — non si ritrovano in quello vaticano e, conseguentemente, si è a lungo discusso sulla loro paternità, ad opera soprattutto del Perla, del Niese e del Monti. Il risultato del dibattito quasi secolare può così riassumersi: sei di dette assise sono

(1) Per l'ampia letteratura sull'argomento: G. M. MONTI, *Lo Stato normanno-svevo*, Trani, 1945 (R. Deputazione di Storia Patria per la Puglia, Docc. e Monogr., vol. XXVI, N. S.), nella quale opera l'A. ripubblica, con modifiche ed aggiunte, anche i suoi precedenti lavori sulla legislazione normanna: *Il testo e la storia esterna delle Assise normanne* (già in *Studi in onore di Carlo Calisse*, I, Milano, 1939, pp. 295-348) e le *Leggi normanne tramandateci attraverso la sola codificazione sveva* (già in *Studi in memoria di Guido Bonolis*, II, Milano, 1945). Per la letteratura più recente: C. GIARDINA, *Le assise del regno di Sicilia*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, II, Torino, 1958, ad vocem e *Constitutiones Regni Siciliae*, ivi, IV, Torino, 1959.

(2) Ampia esposizione della dottrina in MONTI, op. cit., p. 96 e sgg.

pure attribuite a Ruggero II, mentre solo la 37 a Guglielmo II (3).

Il fatto, invero singolare, che una sola assisa — la 37 — del manoscritto cassinese sarebbe di un successore di Ruggero II dovrebbe lasciare fortemente perplessi sull'attribuzione di detta assisa a Guglielmo II e dovrebbe indurre quindi ad un riesame del problema prima di negare la paternità della 37 al primo re normanno.

Ecco il testo dell'Ass. Cass. 37 *De intestatis*:

« Nuper ad nostri culminis pervenit audientiam quod, cum aliquis burgensium vel aliorum hominum civitatum intestatus decedit, sive filii ex eo existant sive non, res eius ad opus curie nostre capiebantur, quod admodum maiestati nostre displicuit et grave tulimus. Nos itaque, ex solita nostre benignitatis gratia, hanc pravam consuetudinem penitus resecare volentes, precipimus, ut, si quis burgensium vel aliorum locorum, qui in ipsa civitate devenerit, intestatus decesserit, si ex eo filius vel filia extiterit, ipse sui patris heres existat, et tertia pars omnium rerum eius pro ipsius anima erogetur. Si vero nulli filii ex eo existant, tunc proximiores eius tam ex linea ascendentium et descendentium quam ex latere venientium, qui de iure ei succedere debent, heredes existant, si de feudo vel de servitio non fuerit, tertia tamen partem rerum suarum pro defuncti anima distributa. Si autem filius vel filia ex eo nullus extiterit, vel alius tam ex linea ascendentium quam et descendentium, vel ex la-

(3) Anche sulla dottrina relativa alla paternità delle assise della raccolta cassinese: MONTI, *op. cit.*, p. 99 e sgg.

Ad HANS NIESE (*Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regno Siciliae*, Halle 1910, p. 108 e sg.) va il merito di aver dimostrato, con buoni argomenti, che l'Ass. Cass. 28 è una interpretazione autentica dell'Ass. Vat. 3 da parte dello stesso suo autore, cioè Ruggero II. Non mi sembra logicamente accettabile la tesi del MONTI (*op. cit.*, p. 104), il quale, dissentendo dal Niese, osserva che anche un altro sovrano (nel caso, il nipote) avrebbe potuto dare detta interpretazione.

Il PERLA (*Le assise dei re di Sicilia*, Caserta, 1881) ed il NIESE (*op. cit.*, passim) sono gli autori che hanno recato il maggior contributo al problema della paternità delle assise del Codice Vaticano e del Codice Cassinese.

Il SIRACUSA (*Il Regno di Guglielmo I in Sicilia*, Palermo, 1929, II ediz. p. 271 e sgg.) misconosce l'attività legislativa di Ruggero II, attribuendo tutte le assise a Guglielmo I e a Guglielmo II. Quanto egli scrive sulle leggi normanne è completamente da rifare.

tere venientium, qui de iure ei succedere debeat, tunc etiam parte omnium rerum suarum — ut dictum est — integre pro defuncti anima prestita, residuum ad opus curie nostre capiatur. Si vero cum herede seu sine herede testatus decesserit, ultima eius voluntas in integrum observetur » (4).

E' opportuno, ai fini di questa nota, avere anche sott'occhio il testo della Cost. 1,61 § 2 (61 b) di Guglielmo II, tramandataci dalla codificazione sveva:

« Dohane de secretis et questorum magistri discretum officium ab aliis separantes, super quibus et de quibus per se vel per alios quibus hoc specialiter destinant se intromittere debeant, presentis constitutionis nostre tenore duximus advertendum: in primis videlicet de thesauris inventis et de pecunia absconsa ab aliquo, quorum domini per probationes dilucidas reperiri non possunt. Item de his que de naufragiis curie nostre debentur, cum ex naufragio quorum res sunt aliqui vel ex eis successores legitimi non supersunt, intromittere se debebunt. Preterea si aliquis clericorum qui hereditaria possederit [vel laicorum] de terra demanii nostri sine herede decesserit, nec filium vel filiam legitimam aut aliquem ascendentium vel descendendum aut ex latere venientium qui ad successionem ipsius ab intestato possit de jure venire, reliquerit, nec testamentum fecerit, cum ejus hereditas libera et absque servitio curie fuerit, cum omni juris solemnitate publico subhastata vendatur, et tertia pars pretii pro quo vendita fuerit pro morientis anima pauperibus erogetur, et residuum per prenominati secreti et questoris officium nostre curie reservetur; nisi forte prenominatus secretus et questor nobis viderint expedire ut estimatione predicte tertie pro defuncti anima erogata, ipse res hereditarie in fisci nostri possessione serventur » (5).

L'assisa cassinese 37 è stata attribuita a Guglielmo II (e solo dubitativamente a Guglielmo I) da tutti gli studiosi, i quali si sono adagiati prima sulle osservazioni fatte dal Perla nel 1881 e poi anche su quelle che vi aggiunse nel 1910 il Niese.

(4) Seguiamo il testo dell'edizione del MONTI (*op. cit.*, p. 159 e sg).

(5) Cfr.: HUIILLARD BREHOLLES, *Historia diplomatica Friderici II*, t. IV, p. I, Parigi, 1854, p. 36 e sg. L'Huillard Bréholles ha osservato che « in

Il Perla, a proposito della assisa 37, dice testualmente: « credo che si possa attribuire a Guglielmo II, il quale probabilmente la emanò per ovviare ad una pessima consuetudine introdotta forse a tempo del padre Guglielmo I. Si trattava infatti di correggere l'uso pel quale si applicavano al fisco tutte le eredità intestate de' borghesi, frodando i dritti de' figli o degli altri congiunti; e questa che dovea scuotere tutto l'ordine giuridico della proprietà privata non poteva essere che una consuetudine del tempo di Guglielmo I, il quale, come tutti sanno, principalmente per la sfrenata avidità si acquistò il nome di *malvagio*. E forse fu una interpretazione stircchiata e di mala fede, che sotto il governo di questo re fu data alla *Novella* promulgata da Ruggiero nell'assemblea tenuta presso Bisignano nel 1150: novella con la quale fu espressamente stabilito, sconoscendosi il dritto di famiglia, che morendo i figli maschi senza lasciare discendenti ed indi il padre stesso, la loro eredità doveva ricadere al fisco, senza tenersi conto del dritto delle femmine e degli altri parenti. Fu insomma una iniquissima interpretazione di una legge iniqua. E si noti un altro indizio che, se non m'inganno, mostra la legge del cod. cassinese come opera di Guglielmo II. In essa fu disposto che in caso di morte ab intestato, sia chiamandosi i parenti alla successione, sia per mancanza di ogni parente applicandosi l'eredità al fisco, si dovesse spenderne sempre la terza parte per l'anima del defunto. In questa prescrizione non si rivela forse l'animo pio del secondo Guglielmo? » (6).

quibusdam editionibus et etiam ap. Carcani Friderico imperatori titulus adscribitur. Codicem vero nostrum secuti, hanc et sequentes leges potius a Guillelmo emanasse arbitramur » (ivi, p. 36, n. 1). Su questa legge si veda anche P. COLLIVA, *Magistri Camerarii e Camerarii nel regno di Sicilia*, estr. dalla *Riv. di Storia del Dir. Ital.*, vol. XXXVI, 1963, p. 52.

(6) R. PERLA, *op. cit.*, p. 86. Tra i molti autori che hanno seguito il Perla ricordiamo: F. BRANDILEONE, *recensione* allo scritto del Perla, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, a. VII, 1882, p. 183; e negli altri suoi lavori: *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve*, Torino, 1884, p. 3, n. 1 e *Il diritto bizantino nell'Italia meridionale da l'VIII al XII secolo*, estr. dall'*Archivio Giuridico*, v. XXXVI, Bologna, 1886, p. 71; V. LA MANTIA, *Cenni storici su le fonti del diritto greco-romano e le Assise e leggi dei re di Sicilia*, Palermo, 1887, p. 84; E. CASPAR, *Rôger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck, 1904, p. 237; NIESE, *op. cit.*, p. 145 e sgg.; A. SCULTZE, *Augustin und der Seelteil des Germanischen Erbrechts*, Leipzig, 1928, p. 118 e sgg.; MONTI, *op. cit.*, p. 101; G. DE VERGOTTINI,

Passando ad esaminare gli argomenti addotti dal Perla, osserviamo che non hanno una pur minima serietà scientifica quelli fondati sulla pretesa « malvagità » di Guglielmo I e sull'« animo pio » di Guglielmo II. La natura di questi rilievi non richiede evidentemente alcuna parola di analisi critica, tuttavia è forse opportuno ricordare che uno scrittore della fama di Francesco Schupfer a proposito delle leggi normanne così si esprimeva: « Guglielmo I ebbe il soprannome di Malo: pur le leggi, che ne avanzano, sono provvide e sagge, e anche quelle di Guglielmo II meritano lo stesso encomio » (7). E' poi completamente arbitraria l'ipotesi del Perla che, durante il regno di Guglielmo I, si sia formata una consuetudine che in modo iniquo avrebbe estesa ed interpretata una legge iniqua, quella di Ruggero II del 1150 per la Val di Crati e la Calabria. Su questa legge dovremo ritornare più avanti, ma va qui notato che la novella di Ruggero aveva un così ristretto campo territoriale di applicazione che essa non poteva, nel giro di pochi anni, svisata per di più nel contenuto, determinare il sorgere di una consuetudine estesa e valida per tutto lo stato. Anche la prescrizione della terza parte dell'eredità intestata per l'anima del defunto, contemplata dall'Ass. Cass. 37, non può essere considerata quale novità introdotta dal pio Guglielmo II, perchè essa corrisponde ad una consuetudine dell'Italia bizantina già osservata prima della conquista normanna (8).

Il Niese collega l'Ass. Cass. 37 alla politica finanziaria iniziata dalla reggente Margherita e continuata, uscito dalla minore età, da Guglielmo II. Tale politica fu caratterizzata dalla soppressione o riduzione degli oneri fiscali che, secondo il cronista Ugo Falcando, sarebbero stati introdotti durante il regno di Guglielmo I. A giudizio del Niese, l'Ass. Cass. 37 sarebbe stata emanata tra il 1170 ed il 1175 ed avrebbe avuto il preciso scopo di *ridurre* i diritti del fisco sulle eredità dei sudditi morti intestati (9). Ora è evidente invece

Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia, Milano, 1952, p. 129, n. 1.

(7) F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti*. Città di Castello, 1908, p. 341. Anche il MONTI (*op. cit.*, p. 99 e sgg.), come il Perla, dà troppo peso nelle sue analisi all'*animus* dei due Guglielmi.

(8) Di questa consuetudine diremo ampiamente più avanti.

(9) NIESE, *op. cit.*, pp. 144, 145, 150.

che tale scopo non era a fondamento della legge, la quale mirava non già a ridurre i diritti fiscali sulle eredità bensì a vietare certi *abusi* che si erano verificati in violazione delle norme giuridiche vigenti. L'Ass. Cass. 37 veniva a dettare norme per restaurare l'ordine giuridico violato da una *prava* consuetudine che toglieva persino ai figli l'eredità paterna. Se si fosse voluto una semplice riforma dei diritti del fisco sulle successioni intestate non si sarebbe detto nella legge *quod admodum maiestati nostre displicuit et grave tulimus* e neppure *Nos itaque... hanc pravam consuetudinem penitus resecare volentes*.

L'Ass. Cass. 37 potrebbe anche inquadrarsi nello spirito della legislazione finanziaria dell'età di Guglielmo II, ma il linguaggio duro in essa adoperato c'induce a dubitare della paternità attribuita dal Niese. Se Guglielmo II fosse stato l'autore della 37 avrebbe usato una terminologia diversa, cioè non avrebbe detto *penitus prava consuetudo*, parole che avrebbero bollato d'infamia i suoi predecessori in quanto l'abuso denunziato favoriva proprio il fisco che s'identificava con la tesoreria del Monarca. Questa considerazione è valida anche per escludere Guglielmo I come autore della legge.

Il Niese, a conforto della sua tesi, segnala inoltre alcune identità di espressione tra l'Ass. Cass. 37 e le Const. III, 31.55.83 attribuite a Guglielmo II (10). Ora le somiglianze stilistiche non possono avere mai un valore decisivo soprattutto per un'epoca in cui, oltre i notai, anche i cancellieri delle corti ed i giuristi si compiacevano di adagiarsi sulle formule già adoperate dai predecessori. Ma, se volessimo rimanere sullo stesso terreno, non potremmo non ricordare che i termini *prava consuetudo* dell'Ass. Cass. 37 s'incontrano un'altra volta soltanto nelle leggi normanne e, precisamente, nell'Ass. Vat. 27 *De coniugis legitime celebrandis* di Ruggero II: « quoniam ad curam et sollicitudinem regni pertinet leges condere, populum gubernare, mores instruere, *pravas consuetudines extir-*

(10) Ass. Cass. 37: «Nuper ad nostri culminis pervenit audientiam, quod... quod admodum maiestati nostre displicuit et grave tulimus»; Const. III, 83: «Maiestati nostre quorundam prelatorum querimonia patefecit... quod nobis displicet et grave videtur (cfr. NIESE, *op. cit.*, p. 145). Poi per il NIESE (*op. cit.*, p. 179) la frase della 37 *ad nostri culminis pervenit audientiam* richiama

pare, dignum et equum visum est nostre clementie quandam pravam consuetudinem... »

Infine il Niese accenna alla correlazione evidente tra la 37 e la Const. 1,61, § 2(11) che abbiamo sopra riportata. Lo storico tedesco si limita però a constatare che detta costituzione adopera una legge più antica, l'Ass. Cass. 37, ed è quindi posteriore al periodo 1170-1175 in cui la 37, secondo lui, sarebbe stata emanata(12).

Siamo d'accordo con il Niese sul fatto che l'assisa 37 precede cronologicamente la costituzione 1,61, § 2. Ma proprio il raffronto tra i due testi avrebbe dovuto indurre ad altra considerazione utile per la soluzione del problema della paternità della legge cassinese. È ben chiaro che la Const. I, 61, § 2, la quale — ripetiamo — è

quella *pervenit ad aures nostri culminis* delle Const. III, 31.55.83. Secondo il Niese, dette frasi sono tipiche delle leggi di Guglielmo II.

(11) NIESE, *op. cit.*, pp. 150, 164, 165. La mancanza in alcuni mss. della parola *laici* in Const. I, 61 § 2 è un evidente errore di copiatura (NIESE, *op. cit.*, p. 164, n. 5). Di ciò non ha tenuto conto il MONTI (*op. cit.* p. 109), il quale quindi inesattamente dice: « infine si deve attribuire a Guglielmo II la altra I 61, anche perchè in essa ricorre la stessa disposizione dell'Assisa Cassinese 37 (che già sopra assegnammo a quel Sovrano) circa la destinazione della terza parte dei beni defunti ab intestato ai poveri: *in quell'Assise si prescriveva la norma nei confronti di tutti; qui, nei riguardi dei soli chierici* ». Una differenza testuale tra le due fonti è completamente insussistente.

Erroncamente, si è vista anche un'altra differenza sostanziale tra l'Ass. Cass. 37 e la Const. I, 61 § 2. Il LA MANTIA (*Cenni storici ecc.*, cit., p. 82, n. 1) scrive: « L'ass. 37 attribuisce agli eredi legittimi la successione intestata, dandone un terzo per l'anima del defunto, ancorchè lasci figli. La Cost. di Guglielmo (I, 61) ciò prescrisse in mancanza di eredi»; e il SICILIANO VILLANUEVA (*Diritto bizantino*, estr. dalla *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano, 1906, p. 179: «Ass. Cass. 37 De intestatis (anche esistendo figli): cfr. anche Const. I, 61 di Guglielmo... ove parrebbe limitata al caso di mancanza di eredi legittimi»). Anche lo CHALANDON (*Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, Paris, 1907, I, p. XII, n. 1 e p. XXV) segue il La Mantia. Ora niente di tutto ciò. Date le sue finalità, la Const. I, 61 § 2 ricorda dell'Ass. Cass. 37 solo quella parte che contempla la chiamata del fisco all'eredità intestata, il che avveniva quando mancavano gli eredi legittimi. Le ipotesi del La Mantia e del Siciliano Villanueva non hanno quindi alcun fondamento.

Sulle *dohane de secretis et questorum* di cui parla la Const. I, 61 cfr., tra i molti autori: E. BESTA, *Il «Liber de Regno Siciliae» e la storia del diritto siculo*, in *Miscellanea Salinas*, p. II, Palermo, 1906 (ora in BESTA, *Scritti di storia giuridica meridionale*, a cura di G. CASSANDRO, Bari, 1962, p. 353).

(12) NIESE, *op. cit.*, p. 165.

un'assisa di Guglielmo II, vuole richiamare l'attenzione degli uffici regi competenti sui diritti del fisco relativamente alla scoperta dei tesori, alle cose reperite in seguito a naufragio e alle eredità intestate, cioè la costituzione vuole richiamare l'attenzione su tre punti già regolati da leggi anteriori o da consuetudini generalmente note e non intende affatto dettare nuove norme su queste materie. Ma è veramente strano che sull'eredità intestata la costituzione, pur riferendosi all'ultimo comma dell'Ass. Cass. 37, si soffermi piuttosto a lungo. Se, infatti, Guglielmo II fosse stato l'autore della legge 37 e se questa quindi avesse preceduto, come il Niese ritiene, soltanto di qualche anno la Const. I, 61 § 2, il re avrebbe dovuto o potuto usare nella costituzione suddetta una forma molto breve e concisa: poche parole sarebbero state sufficienti. L'ampio riferimento all'eredità intestata fa perciò sospettare che Guglielmo II non sia stato affatto l'autore dell'assisa 37 e che questa sia stata emanata molto tempo prima dell'inizio del suo regno.

E questa ipotesi viene avvalorata dal fatto, sin'oggi non rilevato da alcuno, che la Const. I, 61 § 2 nel riferirsi all'Ass. Cass. 37 aggiunge una parola, *pauperibus*, che non modifica soltanto la forma del testo ma viene ad incidere anche sul contenuto normativo di esso. Mentre l'Ass. Cass. 37 dice *pro ipsius anima erogetur* e lo ripete per altre due volte (*pro defuncti anima distributa e pro defuncti anima prestita*), invece la Const. I, 61 § 2, cioè l'assisa di Guglielmo II, così si esprime: *pro morientis anima pauperibus erogetur*, con la quale frase viene a limitare la portata dell'assisa 37 in tema di successione intestata *pro anima* del defunto. Mentre l'Ass. Cass. 37 non indica a beneficio di chi debba avvenire l'erogazione *pro anima*, lasciando una latitudine nella destinazione, la 61 § 2 specifica invece che il denaro *pro anima* va distribuito ai poveri. E' evidente che Guglielmo II, se fosse stato l'autore anche dell'ass. 37, molto difficilmente, a distanza di brevissimo giro di anni o di mesi, l'avrebbe modificata nel senso restrittivo indicato.

L'età guglielmina non ci offre quindi elementi sicuri per attribuire a Guglielmo I o a Guglielmo II l'Ass. Cass. 37. A parte che le considerazioni del Perla sono inconsistenti e quelle del Niese deboli e non esaurienti, v'è la formulazione della Const. I. 61 § 2, da noi sottolineata, che veramente lascia perplessi e quasi ci suggerisce di percorrere un cammino a ritroso nel tempo e, per elimi-

nazione, a rivolgere l'attenzione al periodo di Ruggero II per tentare di risolvere il problema.

La ricerca non sarà forse sterile e vana. Anzitutto un dato di quasi decisiva importanza emerge dai risultati di circa un secolo d'indagini storico-giuridiche: se l'Ass. Cass. 37 fosse di un re Guglielmo, ci troveremmo di fronte ad un fatto particolarmente singolare: delle 39 assise del manoscritto cassinese 38 sarebbero di Ruggero II e soltanto una di Guglielmo II. Sarebbe infatti obiettivamente strano che dell'età guglielmina una legge sola venisse inserita nella raccolta cassinese, tanto più che questa raccolta fu compilata negli ultimi decenni del secolo XII o nei primi anni del XIII (13). Non è da trascurare infine che la raccolta vaticana, compilata pure verso la fine del secolo XII, contiene tutte assise, in numero di 44, di Ruggero II, delle quali ben 32 identiche a quelle del codice cassinese. Dinanzi a questi dati concreti ed innegabili è senza dubbio più che lecito pensare che il compilatore della raccolta cassinese abbia voluto offrire soltanto il testo delle leggi di Ruggero II. E' questo un elemento di carattere esterno, ma, senza dubbio, efficacemente probante.

E poi da notare che Ruggero II, a differenza di Guglielmo I o II, avrebbe ben potuto esprimere il severo giudizio sulla *prava* consuetudine pronunciato dall'Ass. Cass. 37, perchè con ciò non veniva a gettar discredito su alcuno e neppure su se stesso, fondatore della Monarchia, saggio legislatore, instancabile e vigile nella ricerca e nella repressione delle consuetudini non buone ed ingiuste che si erano formate nel lungo periodo delle guerre e delle invasioni e nella conseguente inerzia delle autorità centrali e locali. Nel proemio e nell'assisa I (Ass. Vat. 1) di Ariano del 1140, Ruggero dice che le leggi promulgate obbligano tutti, ma avverte che non è portato alcun mutamento ai costumi, alle leggi e consuetudini dei popoli soggetti, tranne che non siano manifestamente contrarie alle leggi da lui emanate (14); e, nella già citata Ass. Vat.

(13) Cfr. per tutti: BRANDILEONE, *Il diritto romano ecc.*, cit., p. 90; CHALDON, *op. cit.*, I, p. IX; MONTI, *op. cit.*, p. 92.

(14) Proemio Ass. Vat.: « Iure itaque, qui iuris et legum auctoritatem per ipsius gratiam optinemus, eas in meliorem statum partim erigere, partim reformare debemus... »; Ass. Vat., 1: « Leges a nostra maiestate noviter promulgatas, pietatis intuitu asperitatem nimiam mitigantes, mollia quodam mo-

27, ricorda: « quoniam ad curam et sollicitudinem regni pertinet leges condere, populum gubernare, mores instruere, pravas consuetudines extirpare, dignum et equum visum est nostre clementie quandam pravam consuetudinem, que quasi clades et lues huc usque per diuturna tempora partem nostri populi, perrependo pervasit... » (15).

Ruggero II, che aveva lasciato alla consuetudine il regolamento di gran parte del diritto privato, tra cui anche tutta la materia delle successioni (16), ci fa sapere tuttavia, attraverso una assisa

deramine exacuentes, obscura dilucidantes, generaliter ab omnibus precipimus observari: moribus, consuetudinibus, legibus non cassatis, pro varietate populorum nostro regno subiectorum. sicut usque nunc apud eos optinuit, nisi forte nostris his sanctionibus adversari quid in eis manifestissime videatur ».

Alla promulgazione in Ariano delle assise si pervenne dopo un'indagine metodica, dato che Ruggero « aliorum regum ac gentium consuetudines » diligentissime fecit inquire, ut quod in eis pulcherrimum aut utile videbatur sibi transumeret », come ricorda il cronista UGO FALCANDO (*La Historia o Liber de Regno Siciliae*, ed. G. B. Siragusa, in *F.S.I.*, Roma 1897, p. 6): e anche Romualdo Guarna, arcivescovo di Salerno, riferisce che, dopo la pace con papa Innocenzo e le vittorie sui nemici, Ruggero « ... Malas consuetudines de medio abstulit » (*Cronisti e scrittori sincroni della dominazione normanna*, a cura di G. DEL RE, Napoli 1845, I, p. 13).

(15) Sui caratteri della legislazione di Ruggero II: BRANDILEONE, *Il diritto bizantino ecc.*, cit., p. 92; N. TAMASSIA, *Stranieri ed ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana alla sveva*, in *Atti Istituto Veneto*, t. LXIII, p. II, 1904 (ora ripubbl. in TAMASSIA, *Studi sulla storia giuridica dell'Italia meridionale*, a cura di C. G. MOR, Bari 1957, p. 91); CASPAR, *op. cit.*, p. 237 e sgg.; CHALANDON, *op. cit.*, I, p. X e sgg.; BESTA, *Il « Liber de Regno Siciliae » ecc.*, cit.; NIESE, *op. cit.*, p. 130; M. HOFMANN, *Die Stellung d. Königs von Sizilien nach den Assisen v. Arianus 1140*, Münster 1915, p. 23; BESTA, *Il diritto pubblico nell'Italia meridionale dai Normanni agli Aragonesi*, Padova 1929 (ora in *Scritti*, cit., p. 19); MONTI, *op. cit.*, p. 90; TRIFONE, *Le fonti della storia del diritto*, Napoli 1947, p. 160 e sgg.; F. CALASSO, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti del diritto*, Milano 1948, p. 235 e sgg.; id., *Medio Evo del diritto*, Milano 1954, p. 440 e sg.; G. GIUNTA, *Bizantini e bizantinismo nella Sicilia normanna*, Palermo 1950, p. 117; C. G. MOR, *Le Assise Ruggeriane non accettate nel « Liber Augustalis »*, estr. *Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani*, Palermo 1955; A. MARONGIU, *Storia del diritto pubblico*, Milano 1956, p. 110; G. FERRARI DALLE SPADE, *Infiltrazioni occidentali nel diritto greco-italico della Monarchia normanna*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 1939 (ora in *Scritti giuridici*, III, Milano 1956, p. 117); GIARDINA, *Le assise*, cit.

(16) Al proemio delle assise vaticane seguono infatti i titoli che trattano del diritto ecclesiastico (5-16) del diritto pubblico (17-26) del matrimonio (27-33) e del diritto penale (34-44).

del 1140, che riconosceva tanto la successione testamentaria quanto quella *ab intestato*, le quali due forme trovavano nel rigore delle sue leggi garanzia di rispetto e di difesa: « si quis patris testamentum deleverit, ut quasi ab intestato succedat, patris hereditate privatur » (Ass. Vat. 24, *De abolitione testamenti*, § 2) e ancora: « neque ex testamento, neque ab intestato se habituros heredes legitimos, ex illicito per nostram sanctionem matrimonio procreatos » (Ass. Vat. 27) (17).

E la consuetudine relativa alla successione intestata, che è anche l'oggetto dell'Ass. Cass. 37, si modellava certamente alle norme sancite da leggi bizantine che avevano avuto larga diffusione ed applicazione nell'Italia meridionale ed anche in Sicilia (18). Pur non articolandosi probabilmente, per punti di dettaglio, in modo uniforme nelle diverse zone, detta consuetudine tuttavia non doveva mai deflettere dal prevedere una quota per l'anima del defunto, sia che vi fossero o no gli eredi, ed una quota per il fisco soltanto in mancanza assoluta di eredi, principi questi appunto consacrati da tempo nella legislazione degl'imperatori d'Oriente e ripetutamente ribaditi.

Nel secolo VIII, in una novella di Leone (750-780) e Costantino (771-797?) era previsto in certi casi che alcune parti dell'eredità andavano a beneficio dei poveri (19). Poco più di un secolo dopo,

(17) Secondo l'ediz. del MONTI, *op. cit.*, p. 135. Cfr. pure Ass. Vat. 28 § 2.

(18) Su questo argomento rinvio alle seguenti opere fondamentali: BRANDILEONE, *Il diritto bizantino ecc.*, cit.; SICILIANO VILLANUEVA, *Sul diritto greco-romano in Sicilia*, estr. dalla *Rivista di storia e filosofia del diritto*, Palermo 1901; id., *Diritto bizantino*, cit.; FERRARI DALLE SPADE, *Diritto bizantino*, in *Enciclopedia italiana*, 1930, s.v. Civiltà bizantina (ora in *Scritti giuridici*, II, Milano 1954, p. 467 e sgg.); id., *Diritto bizantino*, in *Nuovo Digesto Italiano*, 1938, ad vocem (ora in *Scritti*, cit., 493 e sgg.); id., *La legislazione dell'Impero d'Oriente in Italia*, in *Atti Istituto Veneto*, 1936-37, XCVI, p. II, pp. 172-202 (ora in *Scritti*, cit. III, Milano 1956, p. 51 e sgg) e *Infiltrazioni occidentali nel diritto greco-italico ecc.*, cit.

(19) ZACHARIAE v. LINGENTHAL, *Historiae juris graeco-romani delineatio*, Heidelbergae, 1839, III, coll. I, nov. 26, cap. 1 e 2 (cfr. BRANDILEONE, *Il diritto bizantino*, cit., p. 72). Il Brandileone osserva che questa specie di parziale successione in favore dei poveri, sconosciuta alla legislazione giustiniana, erasi a mano a mano venuta formando, per influenza della Chiesa, nelle leggi dei successori di Giustiniano.

Leone il Filosofo (866-911), nel concedere ai prigionieri di guerra la facoltà di testare delle proprie sostanze, prendeva anche in considerazione il caso che il prigioniero fosse deceduto senza testamento, e ordinava che i beni di lui, in difetto di ascendenti o discendenti legittimi, depurati dei debiti e diminuiti dei servi, ai quali si doveva dare la libertà, fossero andati due terzi al fisco e un terzo per la salute dell'anima del defunto (20). Ma bisogna arrivare a Costantino VII Porfirogenito (905-959) per avere in materia una norma generale. Questo imperatore ordinò che tutta la sostanza del morto intestato e senza figli dovesse andare divisa in tre parti, delle quali due ai parenti del defunto e in mancanza di essi al fisco, e l'altra parte alla chiesa per la salvezza dell'anima del morto; e che in quest'ultima parte dovesse essere computato il valore degli schiavi messi in libertà (21).

I punti indicati della legislazione imperiale bizantina furono posti in rilievo sin dal 1886 dal Brandileone (22), il quale osservò anche che « nella pratica, per altro, sembra che solo quando alla successione intestata venivano chiamati i collaterali allora si desse luogo al terzo per l'anima. Ciò almeno ci dice in più luoghi la *Practica ex actis Eusthatii Romani*, la quale riferisce che, quando i collaterali succedevano *ab intestato*... l'eredità andava divisa fra essi *per capita*, dopo che si era sottratta la terza parte da distribuirsi per la salute dell'anima del defunto. E' notevole però come questa medesima fonte ci avverta che ciò praticavasi per consuetudine... e che nel terzo bisognava venisse calcolato il valore degli schiavi messi in libertà » (23).

Questo regolamento consuetudinario della successione intestata dovette continuare ad aver vigore ancora per alcuni anni durante l'età di Ruggero II; ma, probabilmente, sia per gli sconvolgimenti politici dell'epoca e sia perchè la consuetudine è meno forte del-

(20) Coll. II, nov. 40.

(21) Coll. III, nov. 12.

(22) BRANDILEONE, *Il diritto bizantino*, cit., p. 71 e sgg.; cfr. anche TAMASSIA, *Il diritto di prelazione negli Statuti dei Comuni italiani*, estr. dallo *Archivio Giuridico*, XXXV, 1885, p. 5.

(23) ZACHARIAE, *op. cit.*, pars I, XIV, 6; XLVIII, I, II. Cfr. BRANDILEONE, *Il diritto bizantino*, cit., p. 73.

la legge, esso non fu tale da rimanere intatto in ogni parte del regno, a persistere immune da inesatte od imprecise applicazioni e talvolta anche da gravi violazioni. Se così non fosse stato, non si troverebbero i motivi che costrinsero Ruggero II ad emanare la famosa novella greca del 1150, alla quale non si è forse data sino ad oggi la dovuta attenzione.

Certamente questa legge, sia per il limitato territorio di applicazione e sia perchè essa costituisce uno dei rari interventi del sovrano nel diritto privato, non fu determinata da una spontanea decisione del re, bensì da esplicita richiesta delle popolazioni. Non si può non rimanere invero colpiti e sorpresi dal fatto che, dopo avere incluso nel corpo delle sue leggi pubblicate ad Ariano nel 1140 alcune norme sul matrimonio, Ruggero II abbia atteso dieci anni per ritornare, con la novella del 1150, a legiferare sul diritto privato e proprio in materia di diritto successorio, che è pure (quale coincidenza!) l'argomento della discussa Ass. Cass. 37.

Che di propria iniziativa Ruggero II abbia emanato in quello anno la novella greca è assolutamente da escludere. Se non vi fossero state ragioni particolari e gravi, egli non sarebbe intervenuto ad emanare una legge diretta soltanto ad una piccola parte dei suoi sudditi e non avrebbe fatto eccezione alcuna alla sua linea politica di toccare il meno possibile le consuetudini di diritto privato delle sue genti.

La legge è del 15 giugno 1150 e fu sottoscritta dal re nella città di Bisignano (ora prov. di Cosenza) che domina la Valle del Crati. In essa si dettano le norme da osservarsi dai giudici della Calabria e della Valle del Crati in tema di successione dei figli, cioè come i figli debbono succedere al padre. Le norme sono particolarmente dettagliate ed il legislatore, per la maggiore intelligenza delle norme stesse, esemplifica, prospettando varie ipotesi. In una di queste si statuisce che morti i figli maschi (logicamente intestati e senza figli) la loro eredità vada al fisco ed in altra — caso di anticipata eredità paterna — che, premorti i figli al padre, l'eredità vada al padre e poi, alla morte di questi, al fisco. La novella tratta anche nelle singole ipotesi i diritti ereditari delle figlie (24).

(24) In particolare, con questa novella Ruggero II ordinò come i figli, maschi e femine, dovessero succedere ai loro genitori. Se il padre ha due figli e

La minuziosa descrizione dei vari casi di successione prova chiara l'intenzione di eliminare ogni possibile motivo di controversia tra fratelli e sorelle, tra i figli ed il padre, tra i figli ed il fisco (25). E' significativo che, sebbene in campo molto più ridotto, la novella di Ruggero II ci prospetti un quadro il cui contenuto par-

una figlia, di tutti i suoi beni egli avrà due terzi, i figli l'altro terzo; di questo terzo la sorella avrà un terzo. Morendo il genitore, la sorella non potrà pretendere altro, e tutto avranno i maschi, e alla morte di essi succederà il fisco. Se il padre avrà tre figlie e un figlio, egli avrà di tutti i suoi beni una metà, e l'altra metà i figli. Le femine non potranno altro pretendere alla morte del padre, cui succederà il figlio. Se questi è premorto, il padre gli succede; e alla morte di lui, il fisco acquista.

Per il testo della novella, più volte edita, rinviamo alle note opere di B. CAPASSO (*Novella di Ruggero re di Sicilia e di Puglia promulgata in greco nel 1150 ed ora per la prima volta edita dai codd. della biblioteca di S. Marco in Venezia e Vaticana di Roma con la traduzione latina e alcune osservazioni*, in *Atti dell'Accademia Pontoniana*, vol. IX, Napoli 1867) e di F. BRANDILEONE (*Frammenti di legislazione normanna e di giurisprudenza bizantina nell'Italia meridionale*, in *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, 1886 e ripubblicata in BRANDILEONE, *Scritti di storia del diritto italiano*, I, Bologna 1931, pp. 59-87). Per notizie sulla novella cfr. anche: LA MANTIA, *Cenni Storici*, cit., p. 92; SICILIANO VILLANUEVA, *Raccolta delle Consuetudini siciliane*, vol. I, Palermo 1894, nota al c. XLIII; id., *Sul diritto greco-romano*, cit., p. 93, nota 5; id., *Diritto bizantino*, cit. p. 180; CASPAR, *op. cit.*, p. 283 e sgg.; NIESE, *op. cit.*, p. 6; BESTA, *Fonti: Legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del Diritto Italiano* diretta da P. DEL GIUDICE, II, p. I, Milano 1925; e la letteratura indicata da l'ALBERTONI (*Per una esposizione del diritto bizantino con riguardo all'Italia*, Imola 1927, p. 208 e sgg.) e del FERRARI DALLE SPADE (nelle opere già citate sul diritto bizantino).

ANTONIO MONFERRATO ('Η ελληνική νεαρά του βασιλέως τῶν νορμάννου Ρογήρου τοῦ δευτέρου ἐν ἔτει 1150, nell' *Ἐπετηοίς* dell'Università di Atene, 1912, pp. 99-114) segue soprattutto gli scritti del Capasso.

(25) Per i motivi sopra accennati, non possiamo accettare quanto dice il PERLA (*op. cit.*, p. 86), il quale giudica la novella del 1150 come legge iniqua; nè quanto dice il SICILIANO VILLANUEVA (*Diritto bizantino*, cit., p. 180, n. 3), per il quale la suddetta novella accresceva i casi di devoluzione dell'eredità al fisco. Non è da credere che con la sua legge del 1150 Ruggero II abbia voluto innovare modificando la consuetudine del tempo. Il re normanno intese certamente regolare una parte della materia delle successioni per evitare violazioni della consuetudine vigente o incertezza nell'applicazione della medesima.

Degno di nota quanto scrive il CAPASSO (*Novella di Ruggero ecc.*, cit., p. 221): « Essa (*la Novella*) probabilmente è la sovrana e legale sanzione di un'antecedente consuetudine calabrese sull'ordine delle successioni ».

zialmente s'accosta a quello che ci è offerto in toni accesi dall'Ass. Cass. 37: *diritti dei figli e diritti del fisco sulle eredità*.

L'essersi convinto Ruggero II a fare con detta novella un'eccezione alla sua politica di quasi non intervento nel diritto privato è più che un indizio una prova manifesta dell'essersi invocata dal re una legge per eliminare qualche *prava* deviazione che era venuta ad alterare gravemente la plurisecolare consuetudine in tema di eredità intestata. Ma, sia perchè successive peregrinazioni per il regno lo abbiano reso edotto di altre situazioni simili a quelle della Valle del Crati e della Calabria, sia per la grande importanza della materia successoria, Ruggero II dovette persuadersi dell'opportunità anzi della necessità di fare una legge organica in tema di successioni intestate e con carattere generale, valida cioè per tutto il regno.

Ecco così la legge che è conosciuta come l'Assise Cassinese 37. Ad un ambiente come quello in cui maturò la novella greca del 1150 ben si adatta la colorita frase iniziale dell'assisa di cui ci occupiamo: « Nuper ad nostri culminis pervenit audientiam quod, cum aliquis burgensium vel aliorum hominum civitatum intestatus decedit, sive filii ex eo existant sive non, res eius ad opus curie nostre capiebantur, quod admodum maiestati nostre displicuit et grave tulimus ».

E non è da sottovalutare il fatto indubbiamente significativo che il contenuto dell'Ass. Cass. 37 corrisponde al diritto consuetudinario vigente allora in tema di successione intestata e vi corrisponde così bene che insigni studiosi non hanno esitato ad affermare la sua origine bizantina (26). In campo di diritto privato non si legifera in

(26) Giovandosi dei testi bizantini che abbiamo indicato, il BRANDILEONE (*Il diritto bizantino*, cit., p. 71 e sgg.) sostenne che l'istituto bizantino della successione intestata passò nella legislazione normanna e precisamente nella Ass. Cass. 37. Il NIESE (*op. cit.*, p. 145 e sg) ha invece attribuito origine normanna, cioè derivazione dal vecchio diritto della Normandia, all'istituto regolato dall'assisa 37. Ma lo SCHULTZE (*op. cit.*, pp. 119-122) ha aderito dopo un esame ampio del problema, inquadrato in tutta l'evoluzione dei diritti medievali germanici in tema di successione intestata, alla tesi del Brandileone che « rimane così definitivamente corroborata », come giustamente osserva il DE VERGOTTINI (*Studi*, cit., p. 130, n. 1).

Il LA MANTIA (*Cenni storici*, cit., p. 84), che è stato il primo critico del Brandileone, obiettava contro l'origine bizantina dell'Ass. Cass. 37 che que-

astratto, ma si tien conto degli usi e dei costumi dei popoli. E ciò vale per tutti i tempi e per tutti i paesi, ma soprattutto, ciò valeva per il nascente stato normanno, il cui variopinto conglomerato di gente, diverse per lingua, storia e civiltà, imponeva, ai fini stessi di ordine e sicurezza interna, il rispetto di secolari tradizioni. Così l'Ass. Cass. 37 — che ha, come si è visto, qualche punto in comune anche con la novella del 1150 — non potè non essere che il risultato di un'organica integrale revisione degli usi giuridici del tempo e come tale costituisce senza dubbio la migliore riprova che il diritto bizantino in tema di successione intestata aveva avuto veramente diffusione nei territori dell'Italia meridionale.

Nell'assisa *de intestatis*, cioè la 37 del codice cassinese, vediamo recepiti i principi fondamentali propri della legislazione bizantina; in essa si stabilisce che « si quis burgensium vel aliorum locorum, qui in ipsa civitate devenerit, intestatus decesserit », gli debbano succedere nei due terzi delle sue sostanze i figli, o, in man-

sta non offre uguaglianza di parole con i testi bizantini. Ma qui non si tratta di ricercare identità di parole quanto invece identità di concetti e, comunque, identità di orientamenti. Il che non si può assolutamente negare.

Anche lo CHALADON (*op. cit.*, I, p. XXV), il quale riferisce il pensiero del La Mantia, si accosta alla tesi del Brandileone.

« E' singolare — scrive il DE VERGOTTINI (*Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, II, Milano 1959, p. 32, n. 5) — che il Niese ignori lo studio del Brandileone. *Il diritto bizantino*, cit., e valorizzi solo i risultati dell'altro precedente studio del Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanno-sveve del Regno di Sicilia*, i cui risultati il Brandileone modificò notevolmente nello studio del 1886 ».

Il c. 38 delle Consuetudini di Palermo ripete il testo dell'assisa di Guglielmo II (1,61, § 2) in merito alla quota *pro anima*, erogandola soltanto nel caso di mancanza assoluta di eredi. E' evidente che, nel secolo XIII, epoca in cui si fa per la prima volta cenno delle consuetudini palermitane, s'era perduto il ricordo dell'assisa cass. 37. Su questo punto delle consuetudini di Palermo: LA MANTIA, *Cenni*, cit., p. 84, n.2; SICILIANO VILLANUEVA, *Raccolta delle consuetudini*, cit., p. 36 e sgg.; id., *Sul diritto greco-romano ecc.*, cit., p. 93.

Per la disciplina della successione intestata nelle consuetudini e negli statuti dei secc. XIII e XIV, rinviamo, in particolare, ai seguenti lavori: TAMASSIA, *Il diritto di prelazione*, cit., p. 5; A. MARONGIU, *La famiglia nella Italia meridionale (sec. VIII-XIII)*, Milano 1944, p. 205 e sg.

canza di questi, i più prossimi fra i discendenti, gli ascendenti e i collaterali, o, in difetto anche di questi, il fisco; e che l'altro terzo debba erogarsi per l'anima del defunto.

Se si riconosce in questa assisa — la 37 della raccolta cassinese — una legge di Ruggero II, essa si dovrebbe collocare tra il 1150 ed il 1154, cioè tra la data di pubblicazione della novella greca e l'anno di morte del primo re normanno, dato che, se fosse anteriore al 1150, la novella greca non avrebbe almeno potuto ignorare, per il caso di morte intestata, anche una quota dell'eredità per l'anima del defunto.

Se Ruggero II è l'autore dell'Ass. Cass. 37, il codice cassinese, come quello vaticano, sarebbe costituito soltanto di assise del primo re normanno e quindi non si potrebbe più affermare che esso sia stato compilato nel 1162 per dare in un corpo unico le leggi di Ruggero e quelle del suo successore, Guglielmo I (27). Ed ancora: le leggi di Guglielmo I e di Guglielmo II pervenuteci ci sarebbero state pertanto tramandate solo attraverso il *Liber Augustalis* di Federico II.

Ammesse come pacifiche le attribuzioni delle assise vaticane e di quelle cassinesi a Ruggero II, è possibile fare un preciso bilancio della legislazione normanna. Il codice vaticano contiene 44 assise e quello cassinese 39, di cui 32 identiche a quelle vaticane. In totale, quindi, i due codici ci hanno trasmesso 51 assise di Ruggero II. Il *Liber Augustalis*, a sua volta, contiene, tra le costituzioni di Federico II, 39 leggi di Ruggero II, che corrispondono a 39 assise comprese nelle raccolte vaticana e cassinese e comprende inoltre 26 leggi dei due Guglielmi: nel complesso 65 leggi. Integrando le leggi normanne del *Liber Augustalis* con le assise di Ruggero II che non vi furono accolte, il patrimonio legislativo pervenutoci dei re normanni di Sicilia è formato di 77 leggi, alle quali va aggiunta la novella greca del 1150, che abbiamo da fonti diverse dalle precedenti (28).

(27) Così il SOLMI, *Storia del diritto italiano*, Milano 1930, p. 494 e MONTI, *op. cit.*, p. 102.

(28) Il Monti ci dà un calcolo alquanto confuso e complicato delle assise normanne. Ad esempio, egli scrive (*op. cit.*, p. 93) che delle 44 assise vaticane

E' un bilancio alquanto povero, almeno per l'attività legislativa dei due Guglielmi: molte leggi si sono probabilmente perdute. In verità, 26 leggi per un periodo di 35 anni (1154-1189) sono poche e soltanto due di esse sarebbero con certezza di Guglielmo I. Analoghe osservazioni si sono fatte per Ruggero II, ma di questo re gran parte della produzione legislativa ci è pervenuta (29).

Se l'Ass. Cass. 37 è di Ruggero II e se essa fu emanata dopo il 1150, come abbiamo prospettato, si può forse rimettere in discussione uno dei più importanti problemi relativi alla legislazione normanna: quali sono effettivamente le assise di Ariano o, in altri termini, il Codice Vaticano comprende veramente tutte le assise emanate da Ruggero II nel 1140? Le opinioni, come è noto, sono divise ed il perno dei dissensi è stato costituito proprio dalle sette assise (quelle dal n. 33 al n. 39, tra cui l'Ass. Cass. 37) contenute nel Codice Cassinese e di cui non v'è traccia nel Codice Vaticano. Se le sette assise o anche una sola di esse appartenessero al gruppo di quelle approvate nel 1140 ad Ariano, il Codice Vaticano non sarebbe certamente completo.

Ma già il Niese ha sostenuto, con ampie ed acute osservazioni, che le Ass. Cass. 33, 34 e 36 sono anteriori al 1140 e che le Ass. Cass. 35, 38 e 39 sono posteriori a quelle vaticane e tutte dell'età di Ruggero II (30). Se anche, ove si accolga la tesi da me prospettata, l'Ass. Cass. 37 è di Ruggero ed è stata emanata dopo il 1150, si può affermare che nessuna delle sette assise proprie della raccolta cassinese appartiene al gruppo di quelle emanate da Ruggero II nel 1140 e, conseguentemente, si viene a rafforzare la dottrina che vede nel Codice Vaticano il testo completo della grande codificazione pub-

41 corrispondono a quelle cassinesi. Come mai se la raccolta cassinese contiene 39 assise, il che è riconosciuto dallo stesso MONTI (*op. cit.*, p. 92)? Come mai se anche sette assise della raccolta cassinese (MONTI, *op. cit.*, p. 93) non si ritrovano in quella vaticana?

(29) MONTI, *op. cit.*, p. 103 e sgg.

Per le assise di Ruggero II non pervenuteci, ma di cui abbiamo notizia, rinviamo alla letteratura ricordata dal BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica*, cit., II, p. I, p. 729.

(30) NIESE, *op. cit.*, p. 111 e sgg.; p. 108 e sgg.; p. 140, n. 1; p. 110.

blicata in quell'anno in Ariano di Puglia dal fondatore della monarchia normanna (31).

CAMILLO GIARDINA

(31) Per un'inesatta visione storica, Vito La Mantia non ha saputo cogliere l'importanza delle due raccolte delle leggi normanne e su ogni problema che queste presentano si pronunzia con palese e quasi preconcepito spirito di svalutazione (VITO LA MANTIA, *Cenni storici ecc.*, cit., p. 64 e sgg.). Severe critiche al La Mantia in PERLA, *op. cit.*, passim.

Dato il carattere chiaramente privato della raccolta cassinese, non crediamo che il titolo che la precede *Assise Regum Regni Siciliae* autorizzi a dedurne (come ha fatto ad es. il PERLA, *op. cit.*, p. 8 e sgg.; e p. 69 e sgg.) che in essa vi debbano essere necessariamente assise di più re normanni.

Pur non volendo qui affrontare il problema della fedeltà delle due raccolte ai testi originali, riteniamo di dover dire che è più che probabile, nonostante che il MONTI (*op. cit.*, p. 95) pensi il contrario, che i compilatori del *Liber Augustalis* avessero a disposizione una terza serie di testi normanni.